



**TRIBUNALE DI BOLOGNA**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. **9805/2021** promosso da:

**YYY** (C.F. omissis) con il patrocinio dell'Avv. LOVATO ELISA e dell'Avv. POZZA FEDERICO (PZZFRC82A29H223C) VIA MONTEFIORINO 10/1 REGGIO EMILIA; elettivamente domiciliato in VIA MONTEFIORINO 10/1 REGGIO EMILIA presso il difensore Avv. LOVATO ELISA

**RICORRENTE**

contro

**XXX S.R.L.** (omissis) in persona del curatore speciale Dr..Pietro Stefanetti, con il patrocinio degli Avv.ti MARCO DI MAIO e DANIELA POLITINO, elettivamente domiciliato in BOLOGNA VIA GARIBALDI N. 7 presso il loro studio

**AAA** (omissis)

**BBB** (omissis)

**CCC** (omissis)

con il patrocinio dell'Avv. CASIRAGHI FEDERICO e dell'Avv. MAROCCHI MICHELE; elettivamente domiciliato in PARMA STRADA REPUBBLICA 56 presso il loro studio

**RESISTENTI**

Il Giudice Dr.ssa Silvia Romagnoli,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/11/2021,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Il ricorrente insta per la revoca degli amministratori di XXX S.R.L. (impresa di famiglia) di cui è tuttora socio al 30% ma non più amministratore dal 9.7.2019 quando si è dimesso dalla carica di Pres. CdA e di rappresentante legale; i resistenti sono i fratelli e la madre, attuali componenti del nuovo CdA dal 18.12.2019.

Lamenta condotte ostruzionistiche degli altri soci, anche con riferimento alle altre imprese "di famiglia", Uniedil srl, Edilmontanari srl, Unigesta srl, rispetto alle quali – almeno le prime due – ha aperto contenziosi cautelari per accedere ai locali aziendale e alla documentazione contabile.

Quanto al presente contenzioso lamenta, in sintesi, gravi irregolarità nella gestione in relazione al bilancio al 31.12.2020 la cui assemblea di approvazione in prima convocazione al 29.6.2021 non si sarebbe realmente tenuta per evitare che egli vi partecipasse, e, comunque, perché il bilancio approvato non sarebbe veritiero e corretto per l'insufficiente informazione in nota integrativa circa l'intervenuta svalutazione di posta attiva patrimoniale di 1,4 mio, in seguito alla mancata approvazione dell'accordo operativo per trasformazione di comparto urbanistico C5 4/5/6 di omissis, dichiarato improcedibile dal comune di omissis con determina 219 del 12.4.2021, per carenze

documentali e finanziarie e mancato rispetto dei termini concessi, con conseguente perdita della capacità edificatoria dei terreni facenti parte del comparto;

in buona sostanza, sostiene che il fatto occorso (mancata approvazione dell'accordo da parte del Comune) avrebbe dovuto indurre gli amministratori a dare una compiuta informazione in nota integrativa e a svalutare sensibilmente la relativa posta attiva; tali gravi irregolarità (che sarebbero il risultato di uno "*schema unitario volutamente preordinato alla gestione spregiudicata della società e con l'unico fine di preservare il proprio tornaconto personale*") giustificerebbero la revoca dell'intero CdA, allo scopo di evitare che in futuro gli amministratori possano continuare ad agire in spregio all'interesse della società.

Si costituivano gli amministratori rappresentando che il CdA con delibera del 28.9.2021 aveva convocato nuova assemblea al 15.10.2021 per la riapprovazione del bilancio con integrazioni informative in nota integrativa relativamente alla mancata approvazione dell'accordo urbanistico, pur mantenendo il relativo dato di bilancio invariato, perché la determina del Comune di declassamento del terreno non era atto definitivo ed era stato impugnato davanti al TAR; l'assemblea di approvazione del bilancio si è effettivamente tenuta alla data prefissata, con delibera in sostituzione della precedente di approvazione del bilancio con la nota integrativa rettificata.

La società si costituiva in persona del legale rappresentante AAA di talchè veniva disposta la nomina di curatore speciale alla società ex art. 78 c.p.c. che, costituitosi, instava per il rigetto del ricorso.

Il ricorso non è fondato e non merita accoglimento.

Tenuto conto della nuova delibera di approvazione del bilancio, con più compiuta informazione in nota integrativa, reputa questo giudice che sia da escludersi non solo l'intento fraudolento in danno del socio di minoranza ma anche la gestione spregiudicata foriera di danno per la società (peraltro non meglio specificato il danno anche solo potenziale che potrebbe derivare alla società dalle condotte censurate); la mancata svalutazione della posta contabile relativa alle immobilizzazioni e altresì la mancata appostazione di fondo svalutazione sono valutazioni dell'organo amministrativo la cui evidente difformità rispetto ai principi contabili di bilancio non emerge in questa sede e sulla base delle allegazioni di parte ricorrente; d'altronde, l'infedeltà del bilancio può e deve farsi valere (come risulta sia stato effettivamente fatto dal ricorrente) con la relativa impugnativa ex art. 2479 ter c.c./2434 bis c.c.;

quanto al restante profilo di pretesa condotta ostruzionistica nei confronti del socio di minoranza, basti considerare, come rilevato efficacemente dal curatore speciale, che il omissis ha regolarmente ricevuto l'avviso di convocazione per l'assemblea del 29.6.2021 e non ha assunto alcuna formale iniziativa per stigmatizzare il fatto che recatosi all'appuntamento avrebbe trovato i locali dell'azienda chiusi, ciò che francamente contrasta con la determinazione con cui intraprende iniziative legali a tutela delle proprie prerogative.

La potenziale esaustività della fase cautelare impone la liquidazione delle spese che seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui alle nuove tabelle forensi ex D.M. 10.3.2014 n. 55 (attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) come modificato con D.L. 8.3.2018 n. 37e segnatamente avuto riguardo alla tabella dei procedimenti cautelari (tab. 10) ed ai compensi medi per lo scaglione di valore (valore indeterminabile con rimando allo scaglione fino ad € 52.000 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della causa ex art. 5/6° co. D.M. cit.) con esclusione di compenso per la fase istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.

**P.Q.M.**

RIGETTA il ricorso

CONDANNA il ricorrente al rimborso in favore dei resistenti e della società delle spese del grado cautelare che liquida per ciascuna parte resistente in € 3.615,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese generali.

Si comunichi.

Bologna, 27 gennaio 2022

Il Giudice  
Dr.ssa Silvia Romagnoli